

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10175 del 2014, proposto da:

OMISSIS rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Balbi, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato -Segreteria della VI Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA -SEZIONE III BIS, n. 4764/2014, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo (TFA) ;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm. ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del 22 settembre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Balbi e Basilica;

ritenuto che le esigenze delle parti appellanti siano tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione del giudizio nel merito dinanzi al Tar;

che quindi la domanda cautelare possa essere accolta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito da parte del giudice di primo grado, con la precisazione che, con riferimento a controversia pressoché identica a quella odierna risulta fissata, avanti a questa Sezione, per la discussione dell'appello nel merito, l'udienza del 1° dicembre 2015 (RG n. 2558/2015, appello contro sent. Tar Lazio n. 9503/2014);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 10175/2014) ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito in primo grado. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Spese del procedimento cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)